



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 25/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2015, n. 72

Legge Regionale n. 36/2008 e ss.mm.ii.; DD.GG.RR. nn. 1906 - 1909 - 1910 - 1911/2013. Soppressione delle Comunità montane; L. n. 244/2007, L. n. 147/2013, L. n. 190/2014 - Adempimenti.

Assente il Presidente, On. Nicola Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Controlli, confermata dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

com'è noto la L.R. n. 36/2008 e ss.mm.ii. ha disposto la soppressione delle Comunità Montane e la successione della Regione Puglia nei rapporti giuridici ed amministrativi in essere presso le medesime Comunità, ad eccezione di talune fattispecie specificamente individuate.

In questo quadro, dalla documentazione acquisita dal competente Servizio Enti Locali, trasmessa al Servizio Controlli, si rileva che le soppresse Comunità Montane del Gargano, della Murgia Barese Nord-Ovest, dei Monti Dauni Settentrionali e dei Monti Dauni Meridionali detenevano partecipazioni in società e consorzi che, in ragione di quanto disposto dalla citata normativa, sono state acquisite al patrimonio della Regione Puglia. Infatti, con provvedimenti diversi (DD.GG.RR. n. 1906/2013 relativa alla Comunità Montana del Gargano, n. 1909/2013 relativa alla Comunità Montana della Murgia nord-ovest, n. 1910 relativa alla Comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali e n. 1911/2013 relativa alla Comunità montana dei Monti Dauni meridionali), la Giunta Regionale nel prenderne atto, disponeva che la successiva destinazione delle partecipazioni di che trattasi sarebbe stata disciplinata "tramite il competente Servizio Controlli".

Con riferimento alle partecipazioni già detenute dalle soppresse Comunità Montane si osserva quanto segue:

1) Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali

a) quota della Società Prospettiva Subappennino S.C.p.A. Relativamente a tale partecipazione, la medesima Comunità Montana aveva esercitato diritto di recesso con propria comunicazione prot. n. 1419 del 14 aprile 2010. L'Assemblea straordinaria della Società in data 13 dicembre 2012 aveva deliberato la trasformazione in srl mediante riduzione del capitale sociale con abbattimento delle quote sociali e riduzione delle quote della Comunità montana dal valore nominale di euro 4.132,00 al valore nominale di euro 1.306,02. La stessa Assemblea ratificava il recesso della Comunità Montana, quantificando l'ammontare delle somme da restituire relativamente alle quote oggetto di recesso nell'importo di Euro 1.306,02. Sicché la Società si sarebbe impegnata alla restituzione di detta somma, a condizione però che la Comunità Montana procedesse a pagare la somma di Euro 2.506,00 a titolo di versamento in conto capitale a copertura della perdita di esercizio maturata nel 2010 come deliberato dall'assemblea dei soci del 28 luglio 2011;

b) adesione in qualità di consorziato al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia. Il Commissario liquidatore ha segnalato che la Comunità Montana ha esercitato il recesso nel 2006, ma il Consorzio ASI, non tenendolo in considerazione, ha richiesto il pagamento delle quote fino all'anno

2011 e che ad oggi non risulterebbe perfezionata la definizione di detta fattispecie;

c) partecipazione al capitale sociale del GAL Meridaunia SCrl, A tale proposito, si evidenzia che la Comunità Montana è socio di maggioranza relativa per la componente pubblica e detiene partecipazione pari a 60 quote di un valore nominale complessivo di euro 15.480,00. Sotto il profilo delle finalità perseguite, il Gal Meridaunia, Gruppo d'Azione Locale, opera come agenzia di sviluppo dei Monti Dauni, creata per gestire sul territorio finanziamenti del Programma d'Iniziativa Comunitaria Leader II mirato alla promozione di aree rurali caratterizzate da ritardi di sviluppo socio-economico. E' stato, in seguito, ente attuatore sul territorio delle risorse finanziarie e delle potenzialità di sviluppo del P.I.C. Leader Plus. Il GAL conta 85 soci tra cui 32 Enti Territoriali.

2) Comunità Montana del Gargano

a) partecipazione al capitale sociale del GAL Gargano SCrl (valore complessivo Euro 29.000,00). A tale proposito si rileva che il Gruppo di Azione Locale Gargano è stato istituito per la gestione dei fondi comunitari destinati allo sviluppo delle aree rurali nell'ambito dei finanziamenti del programma Leader Plus (2000-2006) ed è attualmente impegnato nella realizzazione degli interventi previsti e finanziati dall'Asse IV del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (PSR 2007-2013). Il GAL conta 59 soci tra cui 18 Enti Territoriali.

b) adesione in qualità di consorziato al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia. A tale proposito, il Commissario liquidatore ha evidenziato che con note del 2009 e del 2011 i Commissari liquidatori all'epoca in carica avevano ribadito al Consorzio la cessazione dell'adesione in ragione "dell'intervenuta pendenza del processo di liquidazione" e che "in conseguenza di ciò, ossia della cessazione dell'adesione consortile, non avendo la Comunità Montana del Gargano inteso corrispondere le quote associative, il Consorzio ASI di Foggia, nel corso dell'anno 2010 ha promosso apposita procedura monitoria", cui ha fatto seguito l'opposizione in giudizio ad opera della Comunità Montana. Riferisce ancora il Commissario liquidatore che il Tribunale di Foggia con ordinanza in data 8 marzo 2013 "ha, tra l'altro, ritenuto che la Comunità Montana del Gargano debba continuare a considerarsi soggetto consorziato all'ASI di Foggia".

3) Comunità Montana Monti Dauni Settentrionali

a) partecipazione al capitale sociale della Fortore Energia SpA. La Società in parola risulta essere stata costituita nel 2001 per iniziativa delle Comunità Montane del Fortore Beneventano e dei Monti Dauni settentrionali che accorpano ventotto Comuni del centro- sud Italia. Le quote azionarie detenute dalla soppressa Comunità montana sono pari allo 0,125% corrispondente a n. 250 azioni del valore nominale di Euro 25.000,00 su un capitale sociale di Euro 20.000.000,00.

4) Comunità Montana Murgia Barese Nord Ovest

a) partecipazione al capitale sociale del GAL Murgia Più SCrl (Quote nominali versate pari a Euro 6.129,00). A tale proposito, va evidenziato che il GAL Murgia Più, analogamente agli altri, gestisce misure a valere sul PSR Puglia 2007-2013;

b) partecipazione al capitale sociale di Murgia Sviluppo SCrl (n. 90 azioni per un valore di Euro 9.000,00 prima della riduzione del capitale e della trasformazione della Società da SpA in SCrl. Dopo la trasformazione è stata riconosciuta alla Comunità Montana una quota azionaria del 5% valore Euro 574,29). La Società è stata costituita nel 1998 per il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale Sistema Murgiano e per l'attivazione e la gestione degli altri strumenti di Programmazione Negoziata previsti dalla normativa regionale, nazionale ed europea. Con la riformulazione nel 2004 dello Statuto societario - sulla base degli adeguamenti resi necessari dalle nuove normative - Murgia Sviluppo ha indirizzato la propria attività alla gestione dello Sportello Unico Associato del Sistema Murgiano in base ad una convenzione con 13 Comuni (Acquaviva delle Fonti, Altamura, Cassano Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Laterza, Minervino delle Murge, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto). Il Commissario liquidatore ha segnalato che di tale partecipazione, era stata già attivata apposita procedura di vendita, senza tuttavia che la medesima giungesse a definizione.

Tanto premesso, l'art. 3 commi 27-29 della Legge 244/2007 ha previsto l'obbligo per le Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001, fra le quali rientrano le Regioni e gli Enti locali, di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La citata norma interviene con riferimento agli ambiti del contenimento della spesa pubblica e della tutela della concorrenza e del mercato, imponendo alle pubbliche amministrazioni la razionalizzazione delle proprie partecipazioni. In modo particolare l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 stabilisce quanto di seguito:

“Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

L'art. 1, comma 569 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), nel prorogare i termini fissati dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al 31 dicembre 2014 per la dismissione partecipazioni che rientrano nel perimetro fissato dalla norma ha stabilito che, decorso il termine:

“la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.

Il comma 569 testé riportato interviene, tuttavia, non solo a modificare la scadenza dei riferimenti temporali originariamente previsti per la dismissione delle partecipazioni “vietate”: il termine di cui alla L. 244/2007, infatti, ritenuto ordinatorio anche alla luce dei pronunciamenti intervenuti nel corso del tempo da parte della magistratura contabile (Corte Conti Sez. Lombardia, PAR 48/2008), assume un carattere perentorio allorché le Amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni in società che rientrano nelle fattispecie di che trattasi, non attivino apposita procedura di dismissione entro il 31 Dicembre 2014. Successivamente a tale data, infatti, la medesima norma dispone la cessazione della qualità di socio, assimilando tale ipotesi al recesso disciplinato dal codice civile.

La Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) art. 1, comma 611, ha da ultimo disposto che “fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”. Tra i criteri che sottendono al su richiamato processo di razionalizzazione è espressamente prevista l'eliminazione “delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Al fine di ottemperare al disposto della normativa sopra richiamata, occorre preliminarmente verificare la ricorrenza delle condizioni che attengono l'obbligo di dismissione, ed in particolare si rende necessario verificare la sussistenza o meno di motivazioni che consentano alla medesima Regione il mantenimento delle partecipazioni azionarie acquisite a seguito della soppressione delle Comunità Montane.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti e dalle considerazioni sopra riportate, si rileva che le medesime partecipazioni non possono in alcun modo essere considerate strumentali rispetto all'Ente Regione; per di più, le finalità rilevabili dagli statuti delle Società in parola evidenziano che le medesime sono state costituite al fine di perseguire lo sviluppo di specifici territori e non già per l'intero territorio regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche alle medesime trasferite dalla Regione. Tanto pone, con riferimento al mantenimento di dette partecipazioni, profili di rilievo che attengono per un verso la terzietà dell'Ente Regione rispetto ad organismi statutariamente deputati allo sviluppo di specifici territori, per l'altro la dimensione tipicamente definita a livello locale. Ne consegue, quindi, la ricorrenza dell'obbligo di dismissione.

Per quanto attiene le adesioni al Consorzio ASI di Foggia si richiamano le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 2/2007, "Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale" in base alle quali partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative, escludendosi quindi in toto l'ipotesi che la Regione possa far parte della compagine consortile, atteso per di più che la Regione, ai sensi dell'art. 17 della medesima Legge, esercita sui Consorzi ASI attività di vigilanza e controllo.

Con specifico riferimento alla Società "Fortore Energia" SpA, oltre a valere le considerazioni già espresse in merito all'assenza di strumentalità rispetto alla Regione Puglia, va evidenziato che dagli approfondimenti istruttori risulta che la medesima svolge attività con forti connotazioni commerciali e con un raggio d'azione evidentemente più ampio rispetto al territorio regionale pugliese. Sicché, per quanto attiene detta partecipazione, ricorrono le condizioni per esercitare il diritto di recesso ai sensi della vigente normativa.

Tanto premesso, nel quadro delle cogenti disposizioni sopra citate, si evidenzia la necessità di dar corso, nei termini prescritti, ad apposita procedura finalizzata alla dismissione delle partecipazioni sopra indicate.

Le dismissioni delle su richiamate partecipazioni si collocano, peraltro, nel contesto delle azioni di riordino e razionalizzazione delle partecipazioni regionali già da tempo avviato, che nel tempo ha visto l'attivazione delle dismissioni delle partecipazioni detenute nella STP di Brindisi, già conclusasi, nella STP di Lecce, in corso di perfezionamento, e nella Società Terme di S. Cesarea SpA per la quale è in corso apposita procedura di evidenza pubblica; le suddette iniziative portano la Regione Puglia ad evidenziare un quadro di partecipazioni azionarie dimensionato e giuridicamente motivato.

Per le motivazioni innanzi espresse appare quindi necessario porre in essere le azioni necessarie per addivenire alla dismissione delle partecipazioni di che trattasi. In tal senso si ritiene di proporre quanto di seguito:

a) dare mandato al Commissario liquidatore di verificare e portare a definizione, entro un arco temporale definito eventuali rapporti di credito-debito ancora aperti inerenti:

- la partecipazione detenuta dalla Comunità Montana Monti Dauni Meridionali alla Società Prospettiva Subappennino S.C.p.A;
- l'adesione della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali e della Comunità Montana del Gargano al Consorzio ASI di Foggia;
- la partecipazione della Comunità Montana Murgia Barese Nord-Ovest alla Società "Murgia Sviluppo SCrI";

b) scaduti i termini assegnati al Commissario liquidatore, procedere all'invio di apposito Avviso, attraverso il quale ricevere manifestazioni di interesse all'acquisizione delle quote di partecipazione già detenute dalle sopresse Comunità Montane. Il medesimo Avviso, tenuto conto delle specifiche disposizioni statutarie che regolano la compagine societaria delle suddette Società, delle finalità delle medesime ed in ossequio al principio di sussidiarietà, si propone sia indirizzato agli Enti territoriali o

comunque pubblici che insistono nelle aree sulle quali operavano le sopresse Comunità Montane, proponendo la cessione delle quote e/o partecipazioni azionarie al valore nominale, così come risultante dalle comunicazioni effettuate dal Commissario liquidatore delle Comunità;

c) le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso saranno valutate e le partecipazioni saranno cedute in applicazione del su richiamato principio di sussidiarietà, contemperando le istanze eventualmente provenienti dai singoli Comuni, con le istanze espresse da Enti la cui competenza territoriale è estesa all'intero territorio sul quale ricadono gli interventi dei GAL e/o delle altre Società;

d) qualora ad esito dell'avviso non si riscontri interesse da parte di Enti Territoriali o comunque di Enti pubblici già soci, si propone di attivare la procedura di cui all'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013;

e) riguardo la partecipazione già detenuta dalla Comunità Montana Monti Dauni Meridionali nella Società "Fortore Energia SpA", esercitare il recesso ai sensi della vigente normativa;

f) con specifico riguardo all'adesione delle Comunità Montane del Gargano e dei Monti Dauni Meridionali al Consorzio ASI di Foggia, formalizzare al medesimo Consorzio la decadenza dell'adesione, atteso che i soggetti aderenti "di diritto" al Consorzio sono stati soppressi e richiamandosi altresì le disposizioni di cui alla L.R. n. 2/2007, "Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale" in base alle quali partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative, escludendosi quindi in toto l'ipotesi che la Regione possa far parte della compagine consortile, atteso per di più che la Regione, ai sensi dell'art. 17 della medesima Legge, esercita sui Consorzi ASI attività di vigilanza e controllo.

Tanto premesso, in conformità alla relazione, si propone alla Giunta di adottare apposito atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere g) e i) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La successiva attuazione della presente deliberazione, in relazione all'effettivo perfezionamento delle procedure di dismissione, comporta entrate per euro 77.489,41, da introitare al capitolo di bilancio 4110100, "Proventi da utili, dividendi, dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni regionale", art. 31 L.R. n. 45/2012.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1) disporre - in ottemperanza dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. - la dismissione della partecipazioni societarie già detenute dalla Comunità Montana del Gargano, dalla Comunità Montana della Murgia Barese Nord Ovest, dalla Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali e dalla Comunità Montana dei Monti Dauni meridionali così come indicate in narrativa ed a tal fine;

2) dare mandato al Commissario liquidatore, e per gli aspetti di competenza, al Dirigente del Servizio Enti Locali, di intraprendere, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, ogni utile iniziativa finalizzata alla definizione dei rapporti creditori/debitori in essere relativi:

- alla partecipazione detenuta dalla Comunità Montana Monti Dauni Meridionali alla Società Prospettiva Subappennino S.C.p.A;

- all'adesione della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali e della Comunità Montana del Gargano al Consorzio ASI di Foggia;

- alla partecipazione della Comunità Montana Murgia Barese Nord-Ovest alla Società "Murgia Sviluppo SCrl";

3) approvare lo schema di Avviso, che, insieme allo schema di istanza di manifestazione di interesse, è allegato sub A) al presente provvedimento e ne fa parte integrante;

4) stabilire quale criterio di indirizzo, nel quadro della più recente evoluzione normativa, che l'Avviso per la manifestazione di interesse sia destinato ai Comuni già soci o ad altri Comuni ed Enti pubblici non territoriali sovracomunali che insistono sul medesimo territorio di operatività dei GAL e/o delle Società di cui all'Avviso;

5) autorizzare il Servizio Controlli, esperiti i termini assegnati al Commissario liquidatore, e fatte salve le clausole statutarie in tema di prelazione, all'inoltro dell'Avviso secondo gli indirizzi stabiliti, concedendo un termine non inferiore a giorni quindici di calendario per ricevere le manifestazione di interesse;

6) autorizzare il Dirigente del Servizio Controlli alla predisposizione ed all'adozione di ogni atto connesso e conseguente finalizzato alla cessione, a valore nominale, delle quote azionarie di che trattasi, contemperando le istanze eventualmente pervenute dai singoli Comuni con le istanze espresse da Enti pubblici non territoriali sovracomunali in applicazione del principio di sussidiarietà;

7) laddove ad esito dell'Avviso di che trattasi non dovessero pervenire manifestazioni di interesse, autorizzare il Dirigente del Servizio Controlli all'esercizio del recesso ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013;

8) esercitare in prima istanza il recesso, ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013, per la partecipazione detenuta nella Società "Fortore Energia SpA";

9) dare atto che l'adesione delle Comunità Montane del Gargano e dei Monti Dauni meridionali al Consorzio ASI di Foggia è espressamente esclusa dalle norme di cui alla Legge Regionale n. 2/2007, formalizzando, conseguentemente, al medesimo Consorzio la decadenza dell'adesione, atteso che i soggetti aderenti "di diritto" al Consorzio sono stati soppressi;

10) delegare al competente Dirigente del Servizio Controlli ogni connesso e conseguente adempimento, ivi inclusa la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;

11) pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente